

Cognome	Nome	Indirizzo e-mail	Ordine degli Ingegneri di appartenenza	Domanda del webinar 1
Bevilacqua	Roberto Salvatore	robertobevilacqua@tiscali.it	CALTANISSETTA	<p>il Decreto MITE n° 152 del 27/9/2022 si può oggi considerare vigente nel caso di Autorizzazione di un nuovo Impianto da Autorizzare in AUA o Comunicazione DM 5/2/1998, anche in presenza della Proroga data dal Decreto Milleproroghe convertito Legge 24 Febbraio 2023 n° 14.</p> <p>R: La Legge di conversione n.14 del 24/02/2023 del D.L. n. 198/2022, cd. Decreto Milleproroghe (Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023) ha stabilito una proroga dei termini del D.M. 152/2022. Al punto, il comma 8-undecies dell'articolo 11 della Legge 14/2023 (Milleproroghe), stabilisce una doppia proroga che rinvia:</p> <p>a) il termine relativo alla conclusione della fase di monitoraggio e revisione delle prescrizioni contenute nel decreto 152/2022 di sei mesi e quindi al 3 novembre 2023 (termine originariamente fissato al 3 maggio 2023);</p> <p>b) il termine per l'adeguamento delle autorizzazioni e conseguentemente, nelle more di tale adeguamento, la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, di ulteriori e successivi sei mesi e quindi al 3 maggio 2024 (termine originariamente previsto per il 3 maggio 2023).</p> <p>Tale proroga vale esclusivamente per gli impianti già autorizzati (ex art. 208, 216 o AUA) prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 152/2022.</p>

CARDINALE	KATIUSCIA ANTONIA	energon@live.it	Ordine Ingegneri di Caltanissetta	<p>Premesso che i materiali di risulta non possono essere riutilizzati, ma si possono riutilizzare in cantiere residui/scarti di materiale non installati come ad esempio residui di lana minerale (già certificati a monte dal produttore) o anche questo è un illecito?</p> <p>R: I residui (c.d sfridi) di lavorazione possono essere riutilizzati (in qualità di sottoprodotti), nell'ambito dello stesso o di altro cantiere per i medesimi usi per i quali sono stati prodotti. Importante che il riutilizzo sia certo e non eventuale e che venga garantita la tracciabilità dei sottoprodotti riutilizzati.</p>
Fiumefreddo	Giuseppe	fiumefreddo.g@gmail.com	CATANIA	<p>scusatemi, forse mi è sfuggito, quando è obbligatorio applicare i cam ai cantieri, fare demolizione selettiva e/o disassemblaggio?</p>
Minardi	Luciano	Luciano.minardi@gmail.com	Catania	<p>Salve, se possibile formulare la seguente domanda alla Dott.ssa Luciano: Vi sono analoghi dei cAM per il settore privato, nella fattispecie gli interventi come quelli previsti dal ecobonus.</p>
Romeo	Evelyn	e.romeo@cosedilspa.com	Reggio di Calabria	<p>Buonasera, le concentrazioni limite di sodio e cloro sono state aumentate. Nel caso di autorizzazione preventiva alla nuova norma occorre richiedere una nuova autorizzazione?</p>

Ventura	Walter	w.ventura@siatingegneria.it	Ragusa	<p>Buonasera, nel formulario di identificazione rifiuti, quale produttore deve essere indicato ? (il committente o l'impresa?)</p> <p>R: Le scritture ambientali devono essere garantite almeno da uno dei produttori. Tenuto conto che, di norma, il committente (soprattutto il privato cittadino) è soggetto non esperto di norme e tematiche ambientali, buona prassi (anche per una migliore tracciabilità della gestione dei rifiuti) è quella di demandare la gestione amministrativa e la redazione dei FIR all'impresa che effettua gli interventi.</p>
---------	--------	-----------------------------	--------	---